

n. 275-1/2023 Ruolo Procedimento Unitario

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione II civile

riunito in camera di consiglio in data **20.04.2023** nelle persone dei signori:

dott. Sergio Rossetti	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel.
dott.ssa Vincenza Agnese	Giudice

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

R.G. 275-1/2023 Pre-Liquidazione

promosso su ricorso depositato in data 09.03.2023

DA

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

RESISTENTE

Rilevato preliminarmente che:

- il presente procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è stato incardinato in data **09.03.2023**;



- l'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio, riferito all'esercizio 2021, risulta approvato (come i precedenti) dall'assemblea sociale riunitasi presso la sede di Rozzano in data **01.04.2022** (Cfr. bilancio d'esercizio 2021 pag. 16, agli atti) risultando parimenti approvato presso la sede di Rozzano, in data 17.03.2022, il precedente progetto di bilancio da parte del CdA per la sottoposizione all'assemblea sociale (Cfr. bilancio d'esercizio 2021 pag. 14, agli atti).

In tema si richiama il consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso, formatasi in vigenza della precedente normativa (R.D. 267/1942 c.d. "legge fallimentare") e, tra le altre pronunce, vedasi Cassazione civile, sez. I, 17/04/2020, n. 7900 che ha così statuito: *"La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile (solo) attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove"* e che per *"per superare l'anzidetta presunzione"* l'interessato deve *"dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa."*; nonché (pur trattandosi di pronuncia emessa in riferimento a una procedura concordataria), Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2016, n. 20938, ove si legge: *"La competenza territoriale per la valutazione della domanda di concordato spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che di regola s'identifica con la sede sociale a meno che non siano portate delle prove univoche che smentiscano tale presunzione. Tra le prove che possono far venire meno questa identità vi rientrano: la valutazione del luogo in cui vengono svolte le assemblee ordinaria e straordinaria, dove sono redatti i bilanci dal c.d.a., dove si trova il capitale sociale e i beni immobili della società"*;

- la presunzione di coincidenza del COMI con la sede (Rozzano-MI) risultante dal Registro delle Imprese non può ritenersi superata dalla mera esistenza, pur conosciuta ai terzi, di un'unità locale (nella specie l'unità di Sanfrè) e non può neppure rilevare nella prognosi di superamento della presunzione citata l'avvenuto pagamento, allegato da parte debitrice, di utenze strumentali al funzionamento della predetta unità locale, essendo oneri evidentemente connessi all'esistenza della relativa unità e quindi circostanza non certo escludente l'esistenza della sede legale-amministrativa in Rozzano, ove esistevano uffici condotti in locazione al precipuo esercizio dell'attività amministrativa-gestionale quantomeno sino ad aprile 2022 *ut infra* (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 05/08/2021, n. 22389; Cassazione civile, sez. VI, 15/10/2020, n. 22270; Cassazione civile, sez. un., 25/06/2013, n. 15872 che ha ritenuto non idonei al superamento della menzionata presunzione, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici);

Peraltro, anche volendo limitare la presente indagine in ordine al permanere della ubicazione della sede effettiva in Rozzano (MI) quanto all'anno antecedente all'iscrizione del ricorso (e dunque, a ritroso, quanto all'arco temporale 09.03.2023-09.03.2022), deve escludersi che la sede di Rozzano fosse stata meramente fittizia, assumendo rilevanza le seguenti circostanze:

- a) la già richiamata approvazione dell'ultimo bilancio depositato presso la sede di Rozzano in data 01.04.2022 (Cfr. bilancio d'esercizio 2021 pag. 16);
- b) il rilascio dei locali di Rozzano è stato collocato, in base alla tempistica indicata nella comunicazione di disdetta prodotta dalla stessa parte debitrice (Cfr. all. 3 comparsa), alla medesima data del 01.04.2022. Ne discende che quantomeno fino al 01.04.2022, risulta radicata in Rozzano



sia l'attività decisionale-gestoria (approvazione bilanci) sia sussisteva sino a tale data la disponibilità di locali condotti in locazione, ove erano ubicati gli uffici amministrativi (dovendosi peraltro precisare, sotto quest'ultimo profilo, che non si dispone comunque del verbale di effettiva riconsegna, al fine di verificare se la data di rilascio del 01.04.2022 sia stata effettivamente rispettata o financo successiva) ed essendo pertanto irrilevante, ai fini della presente procedura, l'asserito trasferimento intervenuto *post* aprile 2022, stante quindi il permanere dell'ultrattività del Foro milanese.

In ordine alla domanda ex art. 44 co. 1 e 54 CCI successivamente proposta avanti il Tribunale di Asti

Fermo quanto statuito in punto di competenza al paragrafo che precede, il Collegio prende atto che:
-il debitore in sede di costituzione ha fornito la prova dell'avvenuto inoltro, in data antecedente la predetta udienza del 18.04.2023, alla Cancelleria del Tribunale di Asti di domanda prenotativa ex art. 44 co. 1 CCI e contestuale istanza di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCI;

-il debitore ha altresì documentato l'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese della domanda prenotativa e relativa istanza come da nota di deposito prodotta successivamente all'udienza celebrata avanti al GR e prima della presente camera di consiglio.

Tanto premesso, si richiama nella specie l'art. 7 co. 2 CCI che, come noto, prescrive la trattazione prioritaria delle domande di accesso a strumenti di regolazione e risoluzione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale, non potendo, dunque, il Tribunale pronunciarsi sulla domanda di liquidazione giudiziale presentata dalla ricorrente

, dovendo procedersi al vaglio preliminare della domanda di concordato preventivo.

Nel contempo, stante la pendenza del procedimento prenotativo di concordato presso altro Tribunale (non territorialmente competente, *ut supra*), con iniziativa promossa in data **17.04.2023** mediante, quindi, deposito successivo all'avvio della presente procedura di preliquidazione (risalente al **09.03.2023**), deve trovare applicazione l'art. 30 co. 2 CCI e, comunque, deve operare la disciplina in tema di continenza ex art. 39 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 4343/2020, quanto all'elaborazione giurisprudenziale formatasi con riferimento alla previgente Legge Fallimentare), procedendosi come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale adito in composizione collegiale, *ut supra*, così provvede:

- 1) DICHIARA la propria competenza territoriale;
- 2) SOSPENDE, per le ragioni di cui in narrativa, la disamina del ricorso depositato da (C.F.), per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di (C.F.), con sede legale in Rozzano (Milano), Strada 4, Palazzo Q7, in attesa della pronuncia ex art. 30 co. 2 CCI del Tribunale di Asti successivamente adito da parte debitrice con deposito di domanda di pre-concordato ex art. 44 CCI, mandando al GR di riferire al Tribunale all'esito.

Manda alla Cancelleria perché comunichi con sollecitudine il presente provvedimento alle parti costituite, nonché alla Cancelleria Civile-Concorsuale del Tribunale di Asti al fine del



coordinamento fra Uffici Giudiziari nell'ambito della trattazione del presente procedimento unitario.

Milano, così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile del 20.04.2023

Il Giudice rel.
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott. Sergio Rossetti

